

CAMERA DEI DEPUTATI

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Relatore: MARAZZITI

N. 2.

EMENDAMENTI

Seduta del 12 ottobre 2017

ART. 1.

(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica).

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) trasferimento all'Istituto superiore di sanità di tutte le attività concernenti la sperimentazione e la ricerca clinica, inclusa la valutazione e rilascio delle autorizzazioni di tutte le sperimentazioni cliniche dei medicinali e relativi emendamenti che ricadano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 211 del 2003, dalla Fase I alla Fase IV, l'individuazione e l'autorizzazione dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche e dei comitati etici nonché il coordinamento e la gestione dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali (OsSC).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con le seguenti: dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

- 1. 1. Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Mantero, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione di obblighi e prescrizioni in materia di finanziamento privato dei progetti di ricerca onde evitare possibili distorsioni dei risultati motivati da interessi di parte. Per i progetti riguardanti la ricerca epidemiologica-ambientale e la valutazione degli effetti sulla salute delle popolazioni esposte ai vari rischi ambientali, adottare protocolli in conformità a quanto previsto dal documento ISEE (International Society for Environmental Epidemiology) e secondo la dichiarazione di interesse dell'International Agency for Research on Cancer (IARC).

- 1. 2. Zolezzi, Baroni, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) individuazione di idonee modalità finalizzate ad implementare e ga-

rantire una farmacovigilanza attiva svolta da enti pubblici e privati indipendenti, volta prioritariamente a rilevare le reazioni avverse e gli effetti tossici dei farmaci;

- 1. 3. Fossati, Murer, Fontanelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione che fra i tre studi clinici richiesti a sostegno della richiesta di approvazione, almeno uno studio clinico controllato di Fase III, sia condotto da un ente indipendente senza fini di lucro e in assenza di potenziali conflitti di interesse con l'azienda farmaceutica titolare della richiesta di autorizzazione.

- * 1. 4. Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Mantero, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione che fra i tre studi clinici richiesti a sostegno della richiesta di approvazione, almeno uno studio clinico controllato di Fase III, sia condotto da un ente indipendente senza fini di lucro e in assenza di potenziali conflitti di interesse con l'azienda farmaceutica titolare della richiesta di autorizzazione;.

- * 1. 5. Fossati, Murer, Fontanelli.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo in particolare procedure idonee a garantire che:

1. la scelta dei quesiti sui quali si realizzano gli studi sia preliminare alla ricerca di finanziamenti sia pubblici che privati e sia realmente rilevante per la salute delle persone e nelle aree nelle quali esistano documentate incertezze, evitando duplicazioni di ricerche già condotte e avendo riguardo di tutelare prioritariamente i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti nonché produrre dati affidabili e robusti;

2. i ricercatori abbiano un ruolo primario sia nel disegno sia nella conduzione degli studi clinici, con integrale autonomia nell'analisi, nella pubblicazione e nella diffusione dei dati, senza alcuna influenza o condizionamento da parte del soggetto finanziatore della ricerca o da vincoli di proprietà di soggetti terzi che possano deciderne la diffusione o meno in funzione dei propri interessi commerciali;

3. le riviste scientifiche si impegnino a promuovere il rispetto delle regole di trasparenza chiedendo agli autori di articoli di dichiarare in modo trasparente il ruolo svolto da essi nel progetto, di chi è stata la responsabilità della analisi dei dati, dando evidenza di eventuali conflitti d'interesse dei membri dei comitati o responsabili editoriali;

4. i dati inclusi in un rapporto su uno studio clinico non siano considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una speri-

mentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.

1. 6. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) previsione che i dati inclusi in un rapporto su uno studio clinico non siano considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.

1. 7. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , avendo riguardo della necessità di garantire prioritariamente un rapido accesso a nuovi trattamenti innovativi concernenti condizioni cliniche fortemente debilitanti e/o potenzialmente letali per le quali non esistono, o esistono solo in misura limitata, opzioni terapeutiche, come nel caso delle malattie rare e ultra-rare e comunque avendo riguardo dei benefici previsti a livello terapeutico e di sanità pubblica.

1. 8. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera g), al numero 1), premettere il seguente:

01) l'istituzione di una Banca dati nazionale, accessibile per via telematica ad istituti ed enti di ricerca pubblici e privati, coordinata dall'Istituto superiore di sanità, al fine di diffondere tutti i risultati, sia ad esito positivo che negativi, delle sperimentazioni precliniche, e dei *trial* clinici; individuazione di forme di incentivazione per il contributo all'implementazione della suddetta Banca dati, anche ai fini della distribuzione dei finanziamenti per gli anni successivi, fermo restando il rispetto delle norme in materia di protezione di dati personali.

1. 9. Nesci, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Baroni, Dal'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera g), numero 1), sostituire le parole: e il ruolo con le seguenti: delle funzioni delle caratteristiche del.

1. 10. Baroni, Nesci, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dal'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando che la selezione sia ad evidenza pubblica, sulla base di requisiti e criteri predefiniti che escludano ogni forma, anche potenziale, di conflitto d'interesse ed in conformità alla disciplina vigente in materia di accesso agli incarichi pubblici dirigenziali, prevedendo l'esclusività del rapporto di lavoro, anche per le strutture private che siano state autorizzate alla sperimentazione clinica, l'integrale attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013.

1. 11. Nesci, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dal'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) procedure informatizzate per la gestione della documentazione concernente la richiesta di parere al comitato

etico per l'avvio degli studi clinici, che deve essere espresso entro tempi certi e stabiliti;

1. 12. Murer, Fossati, Fontanelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera g), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: . L'elenco nazionale è rinnovato ogni cinque anni assicurando la compresenza di tutte le discipline mediche e scientifiche, delle discipline giuridiche necessarie nonché di un'adeguata presenza di soggetti rappresentativi dei pazienti, avendo riguardo di assicurare le competenze necessarie anche in relazione ai soggetti che vivono situazioni di emergenza, minori, soggetti incapaci, donne in gravidanza e allattamento e, se del caso, altri particolari gruppi di popolazione appositamente individuati come gli anziani o le persone affette da malattie rare e ultra-rare. La selezione dall'elenco nazionale avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, previa chiamata pubblica che sia funzionale e successiva alla presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica, avanzata dal ricercatore o dal promotore;

1. 13. Colonnese, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera g), numero 5), sostituire le parole: che, per gli sperimen-

tatori, ne attestino terzietà, imparzialità e indipendenza con le seguenti: , prevedendo che presso il Ministero della salute sia costituita una banca dati pubblica dei contratti per le sperimentazioni cliniche.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire il numero 7, con il seguente: 7. La definizione delle procedure per l'individuazione delle caratteristiche dello sperimentatore deve prevedere evidenza pubblica di ogni forma di finanziamento o sponsorizzazione diretta ed indiretta, da parte delle multinazionali del farmaco e di società di dispositivi medici, degli ultimi cinque anni, con la finalità di attestare terzietà, imparzialità e indipendenza;

1. 14. Baroni, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera g), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: dando evidenza di ogni forma di finanziamento o sponsorizzazione, diretta e indiretta, da parte di terzi e prevedendo che presso il Ministero della salute sia costituita una banca dati pubblica dei contratti per le sperimentazioni cliniche.

1. 15. Lorefice, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera g), numero 6), dopo le parole: apposite percentuali inserire le seguenti: , fisse e non contrattabili,;

Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: , ove non sia prevista, nei predetti contratti, una diversa modalità di remunerazione o di compensazione con le seguenti: a patto che siano garantiti prezzi etici sulla commercializzazione dei risultati;

1. 16. Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Baroni, Colonnese, Nesci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera h), numero 1) sostituire le parole da: dei risultati fino alla fine del numero, con le seguenti: indipendenti dei risultati delle aziende sanitarie pubbliche e private nell’ambito delle sperimentazioni cliniche, prevedendo la revoca delle autorizzazioni nel caso di valutazione insufficiente.

1. 17. Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Mantero, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , assicurando a chiunque l’accesso ai dati delle sperimentazioni concluse attraverso un formato di agevole consultazione che preveda l’interconnessione dei dati e dei documenti

tra loro correlati mediante un numero identificativo della sperimentazione clinica e collegamenti ipertestuali che colleghino la sintesi, la sintesi per i non addetti ai lavori, il protocollo e il rapporto sullo studio clinico di una sperimentazione clinica, rimandando altresì ai dati di altre sperimentazioni cliniche in cui sia stato utilizzato lo stesso medicinale sperimentale. Le informazioni sono rese pubbliche nel rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

1. 18. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) un efficace sistema di rilevazione e tracciabilità che consenta anche di segnalare le sospette reazioni avverse gravi e inattese, ogni altro evento rilevante in termini di rapporto rischi/benefici o qualunque evento inatteso potenzialmente in grado di incidere sulla valutazione del medicinale, sotto il profilo dei rischi e dei benefici, oppure di portare a modifiche nella somministrazione del prodotto o nella conduzione di una sperimentazione clinica in generale, anche tenendo conto di altre e concomitanti ricerche condotte in ambiti e contesti diversi e omologhi come indicato dal Regolamento UE n. 536/2014.

1. 19. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera h), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle norme sul consenso informato come previste dal regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 e previa notifica pubblica dell'avvio della sperimentazione clinica, dell'inizio e della fine del periodo di arruolamento dei soggetti per la sperimentazione clinica e la conclusione della stessa, così da consentire ai pazienti di valutare le possibilità di partecipazione all'avvio di una sperimentazione.

1. 20. Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) revisione, nel rispetto della normativa europea, del sistema di notifica delle reazioni e degli eventi avversi verificatisi nel corso della sperimentazione, anche al fine di garantire una maggiore efficienza, tempestività e completezza della notifica medesima;

1. 21. Murer, Fossati, Fontanelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) individuazione delle modalità più idonee a garantire e implementare il

costante finanziamento di studi clinici indipendenti sull'uso dei farmaci, anche attraverso l'emanazione con cadenza almeno annuale dei bandi già previsti dall'articolo 48, comma 19 del decreto-legge n. 269 del 2003 per la realizzazione di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, nonché sui farmaci orfani e salvavita;

1. 22. Fossati, Murer, Fontanelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

1. 23. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: al fine aggiungere le seguenti: con la seguente: di facilitarne e sostenere la realizzazione, in particolare per le sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, anche prevedendo forme di coordinamento tra i promotori, con l'obiettivo.

1. 24. Fossati, Murer, Fontanelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: , a patto che siano garantiti prezzi etici del farmaco e che il 50 per cento dei ricavi derivanti dalla commer-

cializzazione del farmaco destinato all'istituzione pubblica di ricerca per essere reinvestito nella ricerca e nella sperimentazione di nuovi farmaci.

- 1. 25.** Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) individuazione dei criteri e delle modalità di tracciabilità e valutazione delle sperimentazioni precliniche basate su ricerche che utilizzano metodi scientifici validati nonché relativi alla valutazione retrospettiva delle stesse, finalizzati alla tutela della salute sia del volontario sano prima che del malato.

- 1. 26.** Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 27.** Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

ART. 2.

(Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici).

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: territoriali con le seguenti: settoriali.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriali con la seguente: settoriali.

- 2. 1.** Nesci, Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: territoriali con le seguenti: settoriali con competenze per aree terapeutiche

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriali con la seguente: settoriali.

- 2. 2.** Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: AIFA con le seguenti: l'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: L'AIFA con le seguenti: L'Istituto Superiore di Sanità;

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sentita l'AIFA con le seguenti: sentito l'Istituto Superiore di Sanità.

al comma 14, sostituire le parole: l'AIFA con le seguenti: l'Istituto Superiore di Sanità;

2. 4. Grillo, Mantero, Nesci, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'AIFA con le seguenti: l'Istituto Superiore di Sanità.

Conseguentemente al comma 14:

sopprimere le parole: , sentita l'Aifa,

sostituire la parola: interazione con la parola: coordinamento.

2. 3. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2. 5. Grillo, Nesci, Mantero, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2. 6. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: minimo con la seguente: massimo.

2. 7. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

I presidenti del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita e il Responsabile dell'Unità di Bioetica dell'Istituto Superiore di Sanità sono componenti di diritto.

2. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

I presidenti del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale di biosi-

curezza, biotecnologie e scienze della vita e il Responsabile dell'Unità di Bioetica dell'Istituto Superiore di Sanità sono invitati permanenti.

2. 9. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

I presidenti del Comitato nazionale di bioetica e il Responsabile dell'Unità di Bioetica dell'Istituto Superiore di Sanità sono componenti di diritto.

2. 10. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

I presidenti del Comitato nazionale di bioetica e del Comitato nazionale di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita sono invitati permanenti.

2. 11. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: in situazioni di conflitto di interesse aggiungere le seguenti: dirette ed indirette.

2. 12. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco ».

2. 013. Rondini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

ART. 3.

(Applicazione e diffusione della medicina di genere nel Sistema sanitario nazionale).

Sopprimerlo.

3. 1. Fucci.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: di sesso e di genere con le seguenti: tra maschio e femmina.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere le parole: « dal sesso e ».

al comma 2:

lettere a), sopprimere le parole: dal sesso e;

lettera b), sopprimere le parole: di sesso e;

lettera d), sopprimere le parole: di sesso e;

al comma 3:

lettera c) sopprimere le parole: di sesso e

sopprimere la lettera e);

al comma 6, sostituire le parole: di sesso e.

3. 2. Gigli.

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: di sesso e di genere con le seguenti: tra maschio e femmina.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere le parole: e dal genere.

al comma 2:

lettere a), sopprimere le parole: e dal genere;

lettera b), sopprimere le parole: e di genere;

lettera d), sopprimere le parole: e di genere;

al comma 3:

lettera c) sopprimere le parole: e di genere;

lettera e), sostituire le parole: ai determinanti sesso e genere con le parole: al determinante sesso;

al comma 6, sopprimere le parole: e di genere.

3. 3. Gigli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

3. 4. Gigli.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

ART. 4.

(Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento degli ordini e collegi professionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, anche mediante abrogazione della legge istitutiva di ciascun ordine, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione della natura di enti pubblici non economici ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e precisazione che gli ordini agiscono quali organi ausiliari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

b) definizione della struttura amministrativa e organizzativa degli ordini professionali conformemente al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tec-

nica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

c) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali su base regionale e nazionale, con riduzione del numero degli ordini professionali mediante accorpamento per area, salvaguardando all'interno di ciascun ordine la presenza di almeno un albo in ogni regione per ciascuna professione regolamentata; prevedendo in particolare:

1) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area medica e scientifica: albo dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, albo dei veterinari, albo dei farmacisti, albo dei biologi, albo dei chimici, albo dei fisici, albo degli psicologi;

2) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area infermieristica e ostetrica: albo degli infermieri; albo delle ostetriche;

3) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area tecnica: albo dei tecnici audiometristi, albo dei tecnici di laboratorio biomedico, albo dei tecnici di neurofisiopatologia, albo dei tecnici ortopedici, albo dei tecnici audioprotesisti, albo dei tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, albo degli igienisti dentali, albo dei dietisti;

4) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione e della prevenzione: albo dei fisioterapisti, albo dei logopedisti, albo degli ortottisti e assistenti di oftalmologia, albo dei podologi, albo dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, albo dei terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, albo dei terapisti occupazionali; albo dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; albo degli assistenti sanitari;

5) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area della medicina non convenzionale: albo dei chiropratici; albo degli osteopati; albo dei naturopati;

6) l'ordine delle professioni dell'area sociosanitaria: albo degli operatori sociosanitari, albo degli assistenti sociali, albo dei sociologi, albo degli educatori professionali;

d) prevedere che l'istituzione degli albi di cui alla lettera *c)* o di albi per nuove professioni è subordinata alla definizione del profilo professionale nel quale è indicato l'ambito delle competenze e delle attività di ciascuna professione e alla definizione del percorso formativo abilitante all'esercizio della professione;

e) prevedere l'accorpamento di aree qualora, a livello nazionale, il numero dei professionisti iscritti agli albi afferenti all'area non sia superiore a 200.000;

f) determinazione della tassa annuale a carico degli iscritti prevedendo una riduzione del 50 per cento, l'assoggettamento degli ordini professionali al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e al controllo della Corte dei conti, prevedendo l'obbligo d'iscrizione e del versamento della tassa annuale d'iscrizione solo per chi svolge la libera professione o è alle dipendenze di soggetti privati e prevedendo altresì un'esenzione dal pagamento della tassa annuale per chi è disoccupato;

g) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale, di semplificazione amministrativa, di tutela al libero esercizio delle libere professioni, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione culturale e di salvaguardia deontologica nell'interesse degli utenti, nonché attribuendo al sistema ordinistico specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche;

h) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione degli albi professionali presso gli ordini professionali, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mondo delle professioni e di pubblicità legale degli

albi, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;

i) definizione da parte del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentiti gli ordini professionali nazionali, di standard nazionali di qualità delle prestazioni degli ordini professionali, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per i professionisti e per gli utenti, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si avvale per garantire il rispetto degli standard;

j) riordino della funzione disciplinare degli ordini prevedendo una netta separazione tra la funzione istruttoria e la funzione giudicante e assicurando l'incompatibilità tra chi svolge le funzioni disciplinari e chi svolge le funzioni politiche e d'indirizzo ovvero chi ricopre cariche elettive negli ordini territoriali o nazionali;

k) previsione di un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in conformità al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

l) riduzione del numero dei componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, esclusivamente telematica, in modo da assicurare un'adeguata consultazione dei professionisti, sul limite ai mandati, anche non consecutivi, non superiore a due e sull'incompatibilità tra cariche elettive negli ordini territoriali e cariche elettive negli ordini nazionali; individuazione di criteri che garantiscano la rappresentanza ponderata, negli organi d'indirizzo politico-amministrativo, delle basi professionali degli ordini professionali accorpati; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo l'esclusività

dell'incarico per il presidente e per chi, all'interno dell'ordine, ha la rappresentanza istituzionale di ciascuna professione rappresentata; definizione, in conformità al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, del regime d'ineleggibilità e d'incompatibilità con altre cariche istituzionali, anche elettive, in organi ed amministrazioni dello Stato, degli enti ed organismi di diritto pubblico sia nazionali sia locali, nonché degli altri enti associativi, anche privati, che siano rappresentativi del mondo professionale; previsione di una incompatibilità specifica per chi lavora nel mondo dell'istruzione professionale universitaria e della formazione continua; definizione di limiti al trattamento economico dei componenti gli organi d'indirizzo politico-amministrativo e dei vertici amministrativi degli ordini professionali; previsione di un'adeguata partecipazione alle attività degli ordini professionali da parte delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, dei pazienti e dei portatori d'interesse specifici e generali;

m) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari straordinari esterni in caso di inadempienza da parte degli ordini professionali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commis-

sioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

4. 109. Baroni, Grillo, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: In ogni regione.

Conseguentemente, al medesimo comma: al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo:

sostituire le parole: circoscrizione geografica con la seguente: regione;

sostituire le parole: circoscrizioni geografiche con la seguente: regioni;

al capoverso ART. 5, comma 3, lettera c), sostituire la parola: circoscrizione con la seguente: regione.

4. 2. Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: alle Regioni.

4. 3. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle professioni infermieristiche con le seguenti: degli infermieri e infermieri pediatrici.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

capoverso ART. 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: « delle professioni infermieristiche » con le seguenti: « degli infermieri e infermieri pediatrici »;

b) alla lettera b) sostituire le parole: « delle professioni infermieristiche » con le seguenti: « degli infermieri e infermieri pediatrici »;

capoverso ART. 8, comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: « delle professioni infermieristiche » con le seguenti: « degli infermieri e infermieri pediatrici »;

al comma 9, lettera a), sostituire le parole: « professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche » con le seguenti: « degli infermieri e infermieri pediatrici e Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri e infermieri pediatrici »;

al comma 11 sostituire le parole: delle professioni infermieristiche con le seguenti: degli infermieri e degli infermieri pediatrici.

4. 1. Gelmini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , dei podologi e dei podoiatri.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

ART. 9-bis. – (Profilo professionale del podologo). – 1. Il podologo è l'operatore sanitario, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, che tratta di-

rettamente, dopo un esame obiettivo, le affezioni del piede, le alterazioni ipercheratosiche cutanee, le verruche, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, il piede doloroso, le ulcerazioni, le piaghe, le ferite, le alterazioni posturopediche. Per la cura delle affezioni podologiche egli può utilizzare farmaci topici e ricorrere a piccoli interventi chirurgici, in anestesia locale. Ai fini della prevenzione e dell'educazione sanitaria, il podologo assiste i soggetti a rischio per fasce di età e, in stretta collaborazione con il medico, i soggetti portatori di patologie sistemiche. Il podologo predispone e applica inoltre ortesi finalizzate alla terapia di patologie del piede di propria competenza. Il podologo, per le diagnosi di sua competenza, si avvale di strumenti idonei e di tecniche non invasive nonché dell'utilizzo di apparecchiature diagnostiche per immagini. Il podologo segnala al medico le sospette condizioni patologiche del paziente che richiedono un approfondimento diagnostico o terapeutico. Il podologo svolge attività nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o di libero professionista.

ART. 9-ter. — (Corso di laurea magistrale in podoiatria). — 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il corso di laurea magistrale in podoiatria. Con il medesimo decreto è stabilito il numero dei posti da mettere a concorso per la suddetta disciplina.

4. 4. Elvira Savino.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , dei podologi e dei podoiatri.

4. 5. Elvira Savino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: iscritti a livello nazionale aggiungere le seguenti: o comunque inferiore ai cinquemila iscritti.

4. 6. Baroni, Grillo, Mantero, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con le seguenti: su proposta delle rispettive Federazioni nazionali formulata.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con le seguenti: su proposta delle rispettive Federazioni nazionali formulata.

4. 120. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: d'intesa con.

4. 7. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il personale sanitario delle Forze Armate e di Polizia è iscritto in un apposito elenco speciale dell'Albo nazionale tenuto dalle Federazioni Nazionali delle rispettive professioni, con sede a Roma.

4. 8. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, sopprimere il comma 2.

4. 9. Fucci.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, sopprimere le parole: d'intesa con.

4. 110. Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3, lettera a), dopo le parole: enti pubblici non economici aggiungere le seguenti: ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. 10. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1 capoverso ART. 1, comma 3, lettera a), sopprimere le parole: quali organi sussidiari dello Stato.

4. 12. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3, lettera a), sostituire la parola: sussidiari con la seguente: ausiliari.

4. 11. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3, lettera b), sopprimere le parole: « dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e »;

Conseguentemente, alla medesima lettera:

dopo le parole: « Ministero della salute » aggiungere le seguenti: « e al controllo della Corte dei conti »;

sopprimere le parole: « senza oneri per la finanza pubblica ».

4. 13. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3, lettera c), sopprimere le parole: essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale.

4. 121. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) promuovono e assicurano la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; concorrono, al solo fine di garantire l’interesse pubblico, alla tutela e valorizzazione dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale delle professioni; incentivano le attività di ricerca scientifica degli iscritti, in connessione con le Associazioni professionali e le Società scientifiche.

4. 14. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3, lettera e), sostituire le parole: in armonia con i principi del con le seguenti: dando piena attuazione al.

4. 15. Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 1 capoverso ART. 1, comma 3, lettera e), sostituire la parola: armonia con la seguente: coerenza.

4. 16. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3, lettera f), sostituire la parola: partecipano con le seguenti: sono consultati in merito.

4. 17. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3, lettera h), sostituire le parole: organizzazione e valutazione con le seguenti: in assenza di conflitto d'interesse,

4. 18. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente

periodo: Le attività di formazione continua e di educazione continua in medicina (ECM) sono erogate dagli ordini e coordinate con l'analisi del fabbisogno formativo delle regioni, delle aziende sanitarie e ospedaliere territoriali, delle associazioni professionali e delle società scientifiche.

4. 19. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) mantengono la funzione disciplinare, in base alle rispettive competenze, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dall'articolo 8, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, sulla riforma degli ordini professionali esercitandola in base ai disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221;

4. 20. Rondini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3 lettera i), secondo periodo, sostituire le

parole: tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo con le seguenti: nell'albo.

- 4. 21.** Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3, lettera i), secondo periodo, dopo le parole: nominato dal Ministro della salute aggiungere le seguenti: , nonché tre rappresentanti delle associazioni rappresentative di pazienti e due dei consumatori.

- 4. 22.** Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3, lettera i), ultimo periodo, dopo le parole: I componenti degli uffici istruttori aggiungere le seguenti: non possono ricoprire cariche all'interno dei consigli direttivi e.

- 4. 23.** Baroni, Grillo, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto degli obblighi in capo agli iscritti, derivanti dal rispetto della normativa vigente, nazionale e regionale, e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

- 4. 24.** Miotto, Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La struttura amministrativa e organizzativa degli ordini territoriali è conforme alle disposizioni di cui decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

- 4. 25.** Grillo, Baroni, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2, alinea, sopprimere le parole: , garantendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti,

4. 26. Fucci.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2, alinea, sostituire la parola: garantendo con la seguente: favorendo.

Conseguentemente, al medesimo comma , capoverso ART. 8, comma 7, sostituire le parole: con la garanzia dell'equilibrio di genere e del ricambio generazionale con le seguenti: favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale.

4. 27. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: , che, fatto salvo fino alla fine della lettera con le seguenti: degli Ordini esistenti e il Consiglio direttivo dei costituendi Ordini, oggi già Collegi, analogamente all'Ordine dei medici chirurghi, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono costituiti da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove compo-

nenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della Salute, tenendo conto del processo di assorbimento delle professioni sanitarie non ordinate, è determinata la composizione finale nel Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche; detta composizione finale dovrà garantire una rappresentanza per ciascuna Area delle professioni sanitarie non ordinate, rispettando comunque il limite massimo di 5 componenti aggiuntivi in rappresentanza della totalità delle professioni assorbite.

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) al medesimo capoverso, comma 2, lettera b), sostituire le parole: con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo con le seguenti: analogamente, per le professioni già ordinate in Collegi le commissioni d'albo sono costituite, come stabilito alla lettera a), dai relativi componenti i Consigli Direttivi delle rispettive professioni di infermiere, di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo delle singole professioni oggi non ordinate che sono assorbite;

b) al capoverso ART. 8:

sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le Federazioni degli Ordini e dei Collegi esistenti, in analogia all'Ordine dei medici chirurghi, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatta salva la composizione attuale per il periodo transitorio ».

al comma 3 con il seguente:

”3. La commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 7, 8 e 9. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione Nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica, per la professione infermieristica, per la professione ostetrica e per la professione di tecnico di radiologia medica è composta dai membri che compongono i rispettivi Comitati Centrali, afferenti specificatamente a ciascuna delle professioni ora indicate. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo delle singole professioni oggi non ordinate che verranno assorbite all’interno delle Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine delle professioni infermieristiche; con decreto del Ministro della salute, tenendo conto del processo di assorbimento delle professioni sanitarie non ordinate, è determinata la composizione finale nel Comitato Centrale, dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché del Comitato Centrale dell’Ordine delle professioni infermieristiche; detta composizione dovrà garantire una rappresentanza per ciascuna Area delle professioni sanitarie non ordinate, rispettando comunque il limite massimo di 5 componenti aggiuntivi in rappresentanza della totalità delle professioni assorbite.

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli Ordini con un solo albo e i rispettivi organi in essere alla data di

entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; gli Ordini con più albi ed i rispettivi Organi in essere all’entrata in vigore della presente legge restano in carica almeno per un ulteriore mandato, di 4 anni, nella loro composizione numerica attuale con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà alla fine dell’ulteriore mandato con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nella fase transitoria, fino all’emanazione dei decreti ministeriali, i consigli direttivi, nella composizione attuale, provvedono all’indirizzo, al coordinamento e all’organizzazione delle professioni da assorbire attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge in ottemperanza alle indicazioni dei Comitati-Centrali delle proprie Federazioni.

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli organi delle Federazioni nazionali con un solo albo, di cui all’articolo 8 comma 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; gli Organi delle Federazioni con più albi in essere all’entrata in vigore della presente legge restano in carica almeno per un ulteriore mandato, di 4 anni, nella loro composizione numerica attuale con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà alla fine dell’ulteriore mandato con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nella fase transitoria, fino all’emanazione dei decreti ministeriali, i Comitati Centrali, nella composizione attuale, provvedono all’indirizzo, al coordinamento e all’organizzazione delle professioni da assorbire attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge ed in particolare disponendo dei poteri attribuiti

dalla legge verso i consigli direttivi dei propri ordini costituiti.

4. 28. Rondini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2, aggiungere, la seguente lettera:

c) il collegio dei revisori, composto da tre iscritti all'albo quali componenti effettivi e da un iscritto in qualità di revisore supplente. Nel caso di ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 3.

4. 124. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 3, sopprimere il primo periodo.

4. 30. Fucci.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: tre componenti fino alla fine del periodo con le seguenti: un Presidente iscritto al registro dei revisori legali, estratto a sorte, e da tre membri di cui uno supplente eletti tra gli iscritti agli albi.

4. 31. Fauttilli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: effettivi e da un supplente fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: , di cui due effettivi e uno supplente, scelti mediante estrazione a sorte dal Registro dei revisori legali. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti inferiore a cinquemila, il collegio dei revisori è composto da un presidente scelto mediante estrazione a sorte dal Registro dei revisori legali e da due componenti, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

4. 29. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

4. 32. Monchiero.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 4, sostituire le parole da: la metà fino alla fine del comma 4, con le seguenti: due quinti degli iscritti o, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti.

4. 125. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 4, sostituire le parole: « la metà » con le seguenti: « due quinti ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole: « un quarto » con le seguenti: « un quinto ».

4. 33. D’Incecco.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 4, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un quinto.

4. 34. Miotto, Lenzi, Casati, D’Incecco, Paola Bragantini, Argentin.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: anche in più sedi fino a: ospedaliero nonché con la seguente: prevedendo.

4. 35. Fossati, Murer, Fontanelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , prevedendo anche l’istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute e con oneri a carico degli Ordini.

* **4. 36.** Fucci.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , prevedendo anche l’istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute e con oneri a carico degli Ordini.

* **4. 37.** Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , prevedendo anche l’istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute e con oneri a carico degli Ordini.

* **4. 122.** Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 5, sostituire le parole da: , prevedendo anche fino alla fine del comma con le seguenti: . « Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali, che garantiscano la terzietà di chi ne fa parte, le procedure elettorali dalla convocazione, presentazione liste, voto e scrutinio, prevedendo la possibilità di effettuare le votazioni in via telematica ».

4. 38. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

* **4. 39.** Fucci.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

* **4. 40.** Rondini.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.

4. 41. Fucci.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 7, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: I componenti del Consiglio direttivo possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In sede di prima applicazione, chi è stato eletto per due mandati consecutivi non può essere rieletto.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo capoverso, comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

al capoverso ART. 8, comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: I componenti del Comitato centrale possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In sede di prima applicazione, chi è stato eletto per due mandati consecutivi non può essere rieletto.

4. 42. Loreface, Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: , il tesoriere.

4. 43. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 8, primo periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo capoverso, comma 10, primo periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante;

al capoverso ART. 8:

comma 5, primo periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante;

comma 16:

primo periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante;

quarto periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.

4. 44. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: consecutivamente.

Conseguentemente, al medesimo comma: al medesimo capoverso, medesimo comma, terzo periodo, sopprimere la parola: consecutivi;

*al capoverso ART. 8, comma 5, appor-
tare le seguenti modificazioni:*

al secondo periodo, sopprimere la parola: consecutivamente;

al terzo periodo, sopprimere la parola: consecutivi.

4. 45. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: due volte.

Conseguentemente, al medesimo comma: al medesimo capoverso, medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: due mandati consecutivi con le seguenti: tre mandati consecutivi;

*al capoverso ART. 8, comma 5, appor-
tare le seguenti modificazioni:*

al secondo periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: due volte;

al terzo periodo, sostituire le parole: due mandati consecutivi con le seguenti: tre mandati consecutivi.

4. 46. Miotto, Lenzi, Casati, D’Incecco, Paola Bragantini, Argentin.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 8, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: La carica di consigliere può essere ricoperta per un massimo di due mandati. Sono considerati anche i mandati svolti nella configurazione precedente degli ordini. Non possono assumere cariche all'interno dei consigli degli ordini coloro che sono collocati in quiescenza;

4. 47. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: non più di tre volte.

4. 48. Fucci.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 8, sopprimere il terzo periodo.

4. 49. Fucci.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 9, dopo le parole: ha la rappresentanza aggiungere la seguente: istituzionale.

4. 50. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 3, alla rubrica, sostituire le parole: del Consiglio direttivo con le seguenti: dell'Ordine territoriale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, alinea, sostituire le parole: Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine con le seguenti: All'Ordine territoriale.

4. 63. Baroni, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: , anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione.

4. 51. Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 1 capoverso ART. 3, comma 1 lettera d), sostituire le parole: anche in riferimento alla con le seguenti: tenuto conto della.

4. 52. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 1, lettera d), in fine, aggiungere, in fine, parole: , sentito il parere delle Associazioni professionali e Società scientifiche.

4. 53. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1 capoverso ART. 3, comma 1 lettera e), sostituire le parole da: ragioni di spese fino al: caso di mancata con le seguenti: questioni relative all'esercizio professionale, al fine della conciliazione della vertenza e, in caso di esito negativo della.

4. 54. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 1, lettera g), sostituire le parole: la tassa annuale con le seguenti: il contributo volontario annuale.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso ART. 6, comma 1, sopprimere la lettera d).

4. 55. Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 1, lettera g), sostituire le parole: tenuto conto dello stato di occupazione con le seguenti: tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti.

4. 56. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 1, lettera g), dopo la parola: occupazione aggiungere le seguenti: e della situazione reddituale.

4. 57. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La tassa d'iscrizione deve essere ridotta e limitata alla copertura delle sole spese di gestione connesse alle tenuta degli albi. È garantito l'esonero dal versamento per coloro che non svolgono attività lavorativa. I proventi derivanti dal versamento delle quote degli iscritti non possono essere utilizzati per la costituzione di organismi di formazione e consulenza o di fondazioni.

4. 58. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) esercitare la funzione disciplinare di cui all'articolo 1 comma 2 lettera i), ed all'articolo 2 comma 2-bis e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari divenuti operanti nei confronti di tutti gli iscritti negli albi e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

4. 59. Rondini.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: adottare e.

4. 60. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 2, sopprimere la lettera d).

4. 61. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 3, lettera d), dopo le parole: come individuate aggiungere le seguenti: dalla legge o.

4. 62. Rondini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e uno individuato dal Ministro della salute.

* **4. 64.** Fauttilli.

Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e uno individuato dal Ministro della salute.

* 4. 123. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, dopo le parole: al rispettivo albo aggiungere le seguenti: , così come anche per l'utilizzo della denominazione relativa alla rispettiva qualifica professionale.

4. 65. Gelmini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 5, sopprimere il comma 3.

* 4. 66. Lenzi.

Al comma 1, capoverso ART. 5, sopprimere il comma 3.

* 4. 67. Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 5, sopprimere il comma 3.

* 4. 68. Monchiero.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ciascun ordine disciplina nei propri albi le procedure per il trasferimento dei propri iscritti.

4. 69. Rondini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 5, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Non può essere iscritto all'albo chi sia collocato in quiescenza e non eserciti più la professione. L'iscritto all'albo che dimostri di essere disoccupato è esentato dal pagamento della tassa d'iscrizione.

4. 70. Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1 capoverso ART. 6, comma 1, lettera d) dopo le parole: dei contributi previsti dal presente decreto aggiungere le seguenti: , fatti salvi i casi di accertata disoccupazione.

4. 71. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 6, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) di condanna definitiva per i medici veterinari per i reati di cui al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale nonché per la violazione dell'articolo 727 del codice penale e dell'articolo del 348 codice penale.

4. 72. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 6, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , accertata dall'Ordine la irreperibilità del sanitario.

4. 73. Rondini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, sostituire la parola: indirizzo con la seguente: promozione.

4. 75. Rondini.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, sostituire le parole da: e di supporto fino a: ove costituite, con le seguenti: degli Ordini territoriali.

4. 74. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La verifica dei titoli abilitanti è affidata in via esclusiva all'Ordine competente.

4. 76. Rondini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3, sostituire le parole da: emanano fino alla fine del capoverso con le seguenti: approntano e promuovono il Codice deontologico approvato nei rispettivi Consigli nazionali dai consiglieri presidenti di Ordine che rappresentino almeno due terzi degli iscritti a livello nazionale e riferito a tutti gli iscritti agli ordini territoriali che vi aderiscono con delibera dei rispettivi Consigli Direttivi, definendo le aree condivise tra le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da *équipe* multiprofessionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.

4. 77. Rondini.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3, sostituire le parole da: due terzi fino alla fine del comma 3, con le seguenti: tre quarti dei Consiglieri presidenti di ordine e riferito a tutti gli iscritti agli ordini territoriali.

4. 126. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: tre quarti.

4. 78. Fucci.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il codice deontologico è adottato previa consultazione con le associazioni rappresentative dei pazienti e dei consumatori ed è sottoposto all'approvazione del Ministero della salute che ne verifica la conformità alla legislazione vigente.

4. 79. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La struttura amministrativa e organizzativa delle Federazioni nazionali degli ordini professionali è conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. 81. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il collegio dei revisori è composto da tre componenti, di cui due effettivi e uno supplente, scelti mediante estrazione a sorte dal registro dell'elenco dei revisori legali della regione Lazio.

4. 82. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: I rappresentanti di albo eletti con le seguenti: Nove componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo.

4. 83. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 4, sopprimere il secondo periodo.

4. 84. Rondini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché da tre rappresentanti delle associazioni rappresentative di pazienti e due dei consumatori.

4. 85. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , il tesoriere.

4. 86. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 5, primo periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 16:

primo periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante;

quarto periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.

4. 87. Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 5, sopprimere il terzo periodo.

4. 88. Fucci.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 6, dopo le parole: ha la rappresentanza aggiungere la seguente: istituzionale.

4. 89. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.

4. 90. Fucci.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 11, sostituire le parole: dello statuto e delle loro con la seguente: delle.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 6;

al comma 7, sopprimere le parole: e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6;

al comma 8, sopprimere le parole: e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6;

4. 104. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 11, sostituire le parole: dello statuto e delle loro con la seguente: delle.

4. 91. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere il comma 13.

4. 95. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all’articolo 5 sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecni-

che, della riabilitazione e della prevenzione.

4. 92. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 14, alinea, sostituire le parole: Al Comitato centrale di ciascuna Federazione con le seguenti: Alla Federazione nazionale.

4. 93. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 14, lettera a), sostituire le parole: predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e con le seguenti: aggiornare e pubblicare.

4. 94. Rondini.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere i commi 3 e 4.

4. 96. Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 3, sopprimere le parole: ; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole: ; il loro rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

4. 97. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da: , il regime delle incompatibilità fino a: il limite dei mandati con le seguenti: e il regime delle incompatibilità.

4. 100. Rondini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: il regime delle incompatibilità aggiungere le seguenti: ulteriori rispetto a quelle già disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. 98. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: il limite aggiungere le seguenti: di due anni.

4. 99. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: per l’applicazione degli atti sostitutivi o.

4. 101. Rondini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in conformità alle norme che disciplinano la contabilità di Stato e degli enti pubblici.

4. 102. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole: indirizzo e.

4. 103. Rondini.

Commissione	Governo

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: degli con le seguenti: dei propri.

4. 105. Rondini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

4. 106. Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

4. 107. Rondini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, lettera d), sostituire le parole: degli uffici con le seguenti: dei propri uffici.

4. 108. Rondini.

Commissione	Governo

Al comma 9, aggiungere la seguente lettera:

d) nel caso in cui il numero degli iscritti a uno degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sia uguale o superiore a quarantamila unità, con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si istituisce il relativo Ordine indipendente, in aggiunta a quelli individuati al comma 1, che assume la denominazione corrispondente alla professione svolta, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e senza che da ciò possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. 80. Gigli.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Individuazione della figura del massoterapista).

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuata, nell'area della riabilitazione, la figura del massoterapista, che assorbe le figure dei massofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi e dei terapisti della riabilitazione, nonché la figura del massaggiatore-capo bagnino degli sta-

bilimenti idroterapici. Con il medesimo accordo sono definiti le attività proprie della figura del massoterapista, la formazione richiesta, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.

2. La figura del massoterapista non rientra nell'ambito delle professioni sanitarie individuate sulla base della procedura di cui all'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.

3. Dalla data di data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge 19 maggio 1971, n. 403, il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 12 aprile 1974, l'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché le disposizioni di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

4. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di cui al comma 2 sono soppressi a decorrere dal raggiungimento dell'accordo di cui al comma 1. È garantita la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo, dei soli corsi già autorizzati e avviati alla data del raggiungimento dell'accordo di cui al comma 1.

5. Le figure richiamate dalle disposizioni abrogate dal comma 3 sono a esaurimento e i titolari possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.

6. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002, si applicano anche ai massofisioterapisti i cui titoli siano stati conseguiti dopo il 17 marzo 1999 e alla figura del massoterapista individuata attraverso l'accordo di cui al comma 1.

4. 01. Cova.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Individuazione della figura del massoterapista).

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006 n. 43, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuata, nell'area della riabilitazione, la figura del massoterapista che assorbe le figure dei massofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi e dei terapisti della riabilitazione, nonché la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Con il medesimo accordo sono definiti le attività, la formazione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti alla figura del massoterapista.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 « Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi »; Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità « Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione », articolo 5 della legge 30 marzo 1971 n. 118 « Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili », nonché le disposizioni di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, concernenti la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui al comma 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo, dei

soli corsi già regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di stipula dell'accordo di cui al comma 1.

4. I titoli di cui al comma 2 sono ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.

5. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, alla figura del massoterapista individuata dall'Accordo di cui al comma 1.

4. 02. Scopelliti, Garofalo.

Commissione	Governo

* * *

ART. 5.

(Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie).

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: il riconoscimento dei titoli equipollenti *aggiungere:* e il riconoscimento delle mansioni e degli ambiti di esercizio della professione.

5. 1. Gregori, Brignone, Marcon.

Commissione	Governo

Al comma 4, secondo periodo, sostituire il periodo: e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, con il seguente: acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e subordinatamente al parere del Consiglio superiore di sanità.

5. 2. Catanoso.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , riconoscendo i titoli equipollenti, uniformando la formazione come previsto dal comma 4, nonché le funzioni e mansioni.

5. 3. Gregori, Brignone, Marcon.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono ai rispettivi Ordini di appartenenza, ove previsti.

5. 5. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto, Piazzoni.

Commissione	Governo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Al fine di garantire i livelli occupazionali già in essere alla data di entrata in vigore, relativi ai profili professionali di cui al comma 5, l'accordo di cui al comma 4 garantisce, altresì, che la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli stessi, devono essere svolti in strutture pubbliche e a titolo gratuito.

5. 6. Gregori, Brignone, Marcon.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i corsi di formazione per titoli inferiori alle professioni di cui al comma 5, sono soppressi.

5. 7. Gregori, Brignone, Marcon.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

* * *

ART. 6.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43).

Al comma 1, capoverso « ART. 5 », comma 1, primo periodo, sostituire la pa-

rola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 2, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.

al comma 4, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.

alla rubrica, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.

6. 1. Catanoso.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso «ART. 5», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in caso di valutazione positiva con le parole: previo parere positivo di una commissione tecnico-scientifica costituita ad hoc dal Consiglio Superiore di Sanità.

Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le parole: previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità.

6. 4. Gigli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso «ART. 5», comma 2, sostituire le parole: previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, con le parole: subordinatamente

al parere tecnico – scientifico del Consiglio superiore di sanità.

6. 5. Catanoso.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso «ART. 5», comma 2, dopo le parole: parere tecnico-scientifico, aggiungere le parole: vincolante.

6. 6. Fossati, Murer, Fontanelli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

2. All'articolo 6, comma 4, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «c) Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche, o Laurea specialistica appartenente alle classi delle professioni sanitarie ovvero titolo equipollente».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: Modifica dell'articolo 5 con le seguenti: Modifiche agli articoli 5 e 6.

6. 7. Gelmini.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso «ART. 5», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: del Consiglio superiore di sanità, con le parole: subordinatamente al parere del Consiglio superiore di sanità.

6. 8. Catanoso.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

* * *

ART. 7.

(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico).

Al comma 1, sostituire le parole da: per l'istituzione della quali fino alla fine del comma, con le seguenti: la cui istituzione è subordinata al parere tecnico scientifico della commissione costituita ad hoc dal Consiglio Superiore di Sanità.

7. 1. Gigli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.

7. 2. Catanoso.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la parola: le professioni aggiungere: tecnico-sanitarie.

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: professioni aggiungere la seguente: tecnico-sanitarie.

alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.

7. 3. Catanoso.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del Consiglio superiore di sanità, con il seguente: subordinatamente al parere del Consiglio superiore di sanità.

7. 5. Catanoso.

Commissione	Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro degli Osteopati. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea o titoli equipollenti, definiti con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il laureato in osteopatia ha il titolo di dottore in osteopatia ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista nel campo del diritto alla salute in ambito della medicina non convenzionale, ai sensi della normativa vigente.

7. 6. Rondini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. È istituito senza nuovi oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e della professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione tecnico-sanitaria di osteopata e di chiropratico.

7. 7. Catanoso.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successiva modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Per i posti relativi al profilo professionale di infermiere negli Educatari e/o Convitti Statali il requisito culturale di accesso, già previsto nella laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere ricomprende indistintamente sia la laurea in scienze infermieristiche di cure generali, sia la laurea in scienze infermieristiche pediatriche. »

7. 01. Attaguile, Rondini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Professione sanitaria di odontotecnico).

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è compresa la professione dell'odontotecnico. Per l'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'odontotecnico.

2. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, Università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio Superiore di Sanità, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica.

3. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di odontotecnico. Possono iscriversi all'albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in odontotecnica, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.

4. Alla legge 23 giugno 1927, n. 1264, e al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, le parole: « dell'odontotecnico », ovunque ricorrano, sono soppresse.

7. 02. Rondini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Individuazione della figura del massoterapista).

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006 n. 43, con

accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuata, nell'area della riabilitazione, la figura del massoterapista che assorbe le figure dei massofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi e dei terapisti della riabilitazione, nonché la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Con il medesimo accordo sono definite le attività, la formazione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti alla figura del massoterapista.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 « Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi »; Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità « Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione », articolo 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118 « Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili, nonché le disposizioni di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, concernenti la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici ».

3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui al comma 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo, dei soli corsi già regolarmente autorizzati e avviati entro la data di stipula dell'accordo di cui al comma 1.

4. I titoli di cui al comma 2 sono ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.

5. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze

del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, alla figura del massoterapista individuata dall'Accordo di cui al comma 1.

7. 03. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le figure di massofisioterapista, di terapeuta della riabilitazione e di massaggiatore sportivo. Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 « Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi », Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità « Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione », articolo 5 della legge 30 marzo 1971 n. 118 « Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili », articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 1971 n. 1099 « , tutela sanitaria delle attività sportive » limitatamente alla frase « corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403, a seguito dell'esito positivo degli esami viene

rilasciato apposito attestato, decreto 5 luglio 1975 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione »Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì soppressa la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui ai commi 1 e 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo o continuazione dei soli corsi già regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

4. I titoli di cui ai commi 1 e 2 sono collocati ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.

5. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le attività e la formazione del nuovo profilo di operatore di interesse sanitario per l'area della riabilitazione, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 1° febbraio 2006 n. 43.

6. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.

7. 04. Rondini.

Commissione	Governo

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-bis.

(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie del massiofisioterapista e massaggiatore sportivo).

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni del massiofisioterapista e del massaggiatore sportivo, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni del massiofisioterapista e del massaggiatore sportivo, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione in massiofisioterapia e massaggiatore sportivo nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

7. 05. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

Commissione	Governo

ART. 8.

(Ordinamento delle professioni di chimico e fisico).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

* * *

ART. 9.

(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo).

Al comma 2, capoverso ART. 46, comma 1, dopo le parole: Ordine nazionale dei biologi aggiungere le seguenti: di categoria A.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'esercizio della professione sanitaria deve riguardare esclusivamente i Biologi con Laurea Magistrale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso come da decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

9. 2. Piccione.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: sentito con le seguenti: d'intesa con.

9. 3. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

Commissione	Governo

Al comma 5, lettera b), capoverso comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: in più sedi fino alla fine del capoverso, con le seguenti: in modalità telematica, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità e sicurezza. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il seggio elettorale è composto da cinque componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quarto degli iscritti.

9. 4. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

* * *

ART. 10.

(Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

ART. 11.

(Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24).

Al comma 1, alla lettera) premettere la seguente:

0a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. La presente legge non si applica per la professione medico veterinaria e le cure veterinarie ».

11. 28. Cova.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera) premettere la seguente:

0a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: « con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, » sono soppresse.

*** 11. 1.** Scopelliti, Garofalo.

Al comma 1, alla lettera) premettere la seguente:

0a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: « con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, » sono soppresse.

*** 11. 2.** Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 13, comma 1, primo periodo, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».

11. 5. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11. 4. Nesci, Baroni, Grillo, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

* * *

ART. 12.

(Esercizio abusivo della professione sanitaria).

Al comma 1, capoverso ART. 348, primo comma, dopo le parole: Chiunque abusivamente esercita una professione aggiungere le seguenti: o un'arte ausiliaria;

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente:

«La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e la trasmissione al competente Ordine per l'interdizione da tre a cinque anni dalla professione.»

sopprimere il comma 5.

12. 4. Rondini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena è della reclusione da tre a dieci anni.»

12. 1. Lenzi, Ferranti, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 8.

12. 2. Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria anche agli esercenti la professione infermieristica, si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto riguarda le strutture in cui poter esercitare la libera professione intramuraria, data la caratteristica assistenziale anche extraospedaliera dell'attività infermieristica, si considera struttura idonea allo svolgimento anche il domicilio del paziente ovvero in subordine l'ambulatorio infermieristico territoriale o la farmacia secondo l'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Il professionista a cui sia richiesta la prestazione libero professionale intramuraria dovrà informare l'azienda di appartenenza e, previa autorizzazione della stessa, espletare tutte le attività di garanzia di trasparenza previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto attiene alla quota di spettanza del professionista e dell'azienda sanitaria di appartenenza, con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le rappresentanze sindacali e professionali della categoria, sono stabilite le tariffe spettanti e le modalità di loro acquisizione.

12. 3. Gelmini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

ART. 13.

(Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-*bis*. I componenti della Commissione non devono essere Presidenti di federazioni sportive e mediche o membri del consiglio federale di Federazioni Sportive negli ultimi dieci anni e non devono avere legami di consulenza o dipendenza con aziende farmaceutiche o aziende che commercializzano prodotti integratori ».

13. 2. Mantero, Loreface, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

* * *

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasparenza, di prevenzione della corruzione, di tracciabilità e di appalti nel servizio sanitario nazionale).

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: « Alla dirigenza sanitaria di cui al comma

2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario »;

b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: « 15 » è sostituita dalla seguente: « 14 »;

c) all'articolo 47, comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono soppresse;

d) all'articolo 47, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 3, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione, specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione ».

2. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con deleghe gestionali dirette » sono soppresse;

b) dopo le parole: « assimilabili », sono inserite le seguenti: « direttore generale e componente ».

13. 01. Nesci, Mantero, Loreface, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza sulla dirigenza sanitaria).

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1 lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario »;

b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: « 15 » è sostituita con la seguente: « 14 »;

c) all'articolo 47, comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono soppresse;

d) all'articolo 47, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 3, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione ».

13. 02. Loreface, Nesci, Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasparenza e di tracciabilità nella sanità).

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1 lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario »;

b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: « 15 » è sostituita con la seguente: « 14 ».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: « filiera delle imprese » sono inserite le seguenti: « gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento ».

13. 03. Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione in sanità).

1. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con deleghe gestionali dirette » sono soppresse;

b) dopo le parole: « assimilabili », sono inserite le seguenti: « direttore generale e componente ».

13. 04. Baroni, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

ART. 14.

(Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semi-residenziali).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente numero con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri.

Conseguentemente, dopo il capoverso numero 11-sexies, aggiungere il seguente:

11-septies. L'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di animali ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private.

14. 1. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

ART. 14-bis.

(Anagrafe degli equidi e disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi).

1. Il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è abrogato.

2. Il Ministero della salute, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata del Ministero della salute di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative ai fini della cooperazione applicativa tra la banca dati di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e i sistemi informativi dell'Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi.

3. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere per i fantini e per gli equidi, in conformità alle previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

4. Le manifestazioni di cui al comma 3 devono essere autorizzate previa acquisizione del parere favorevole all'unanimità dei membri della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, inte-

grata da un medico veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – gestione ex ASSI e CONI-FISE, inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi. La Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo, ed esprime il parere anche sulla base della relazione tecnica concernente le caratteristiche dell'impianto e del fondo fornita dal comitato organizzatore.

5. Sono escluse dal campo di applicazione dei commi 3, 4 e 6 le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dagli enti tecnici che svolgono le funzioni precedentemente attribuite all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione equestre internazionale (FEI) e dalle associazioni da queste riconosciute nonché da associazioni o enti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dai commi 3, 4 e 6. È vietato utilizzare per le manifestazioni di cui al comma 3 equidi di età inferiore ai quattro anni e superiori ai 15 anni di età, equidi Purosangue Razza Inglese.

6. È vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 3 di fantini e cavalieri che hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e per i reati di cui all'articolo 727 del medesimo codice. È altresì vietata, per tre

anni, la partecipazione dei fantini e dei cavalieri che hanno riportato sanzioni disciplinari per l'uso di sostanze stupefacenti o dopanti e che, sulla base di un preventivo controllo a campione, da effettuare nelle quattro ore precedenti alla manifestazione, sono risultati positivi all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o dopanti. Gli organizzatori sono direttamente responsabili dell'applicazione del presente comma.

7. In caso di violazione di quanto disposto dal comma 3 fermo restando quanto previsto dall'articolo 544-ter del codice penale si applica a carico dell'organizzatore della manifestazione la sanzione amministrativa da euro 25.000 ad euro 75.000, ed è sempre disposta l'interruzione urgente della manifestazione da parte del Ministero della salute con propria ordinanza la cui violazione comporta la violazione dell'articolo 650 del codice penale.

8. I fantini che corrono in violazione di quanto disposto dal comma 3 fermo restando quanto previsto dall'articolo 544-ter del codice penale soggiacciono alla sanzione amministrativa da 25.000 euro a 90.000 euro. È sempre disposta la confisca del cavallo utilizzato, anche se di proprietà di terzi.

9. Il comitato organizzatore che viola quanto disposto dal comma 4 salvo che il fatto non costituisca reato soggiace alla sanzione amministrativa da 75.000 a 450.000 euro. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'organizzazione di tali manifestazioni.

10. I membri della Commissione che rilasciano parere favorevole in violazione di quanto disposto dal comma 4 soggiacciono alla sanzione amministrativa da 25.000 euro a 75.000 euro ed alla misura accessoria della sospensione dell'attività di membro di Commissione. In caso di recidiva è disposta l'interdizione da membro della Commissione in qualunque manifestazione.

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di con-

certo con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 3.

14. 01. Fossati, Murer, Fontanelli, Duranti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

ART. 14-bis.

(Delega al Governo in materia di tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le procedure e secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una disciplina organica in materia di tutela dell'incolumità personale relativamente alle aggressioni dei cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati ai fini della salvaguardia dell'incolumità delle persone e degli animali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di misure idonee per la detenzione di un cane, ad eccezione dei

cani guida per non vedenti, dei cani di supporto a persone diversamente abili e in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e ai Vigili del fuoco durante l'espletamento delle proprie funzioni, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose e del benessere degli animali;

b) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;

c) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di non incorrere in condotte penalmente rilevanti, in particolare, forme di addestramento violente e operazioni di selezione per esaltarne l'aggressività, nonché l'utilizzo di strumenti atti a determinare dolori o sofferenze all'animale;

d) previsione di misure per una corretta detenzione del cane al fine di assicurarne condizioni di benessere nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici;

e) previsione del divieto di vendita, esposizione anche ai fini di vendita e commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici effettuati in violazione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 201;

f) individuazione delle condizioni di vendita dei cani e dei gatti nel rispetto dei bisogni etologici e di commercializzazione degli animali da compagnia tramite internet;

g) individuazione di modalità per l'istituzione da parte dei comuni, congiuntamente con le Aziende sanitarie locali e le associazioni di protezione degli animali, di percorsi formativi per i proprietari di cani;

h) definizione di modalità e misure adeguate per un maggiore controllo dell'uso improprio di sostanze tossiche e nocive compresi vetri, plastiche, metalli o

materiale esplosivo che possono causare intossicazioni o lesioni o morte al soggetto che le ingerisce, a tutela dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente;

i) individuazione di prescrizioni sia per i responsabili degli animali deceduti a causa di esche e bocconi avvelenati ai fini della segnalazione alle autorità competenti, sia per le imprese specializzate nelle operazioni di derattizzazione e disinfezione;

l) previsione della possibilità di effettuare operazioni di derattizzazione, previa autorizzazione del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche, quando particolarmente minacciate da ratti certificate da Istituti pubblici con pubblicazione online dei dati almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni. Queste ultime devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e le esche devono essere racchiuse in appositi e idonei contenitori;

m) individuazione dei compiti in capo al medico veterinario e agli istituti zoonofili sperimentali in caso di sintomatologia conclamata di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica o di rinvenimento di esche o bocconi avvelenati o comunque di sostanze dannose per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte anche dei Comuni fra i quali l'interdizione dell'accesso alle risorse ambientali nell'area interessata dai casi suddetti per una superficie di almeno tre chilometri quadrati per un periodo di almeno sei mesi;

n) previsione dell'attivazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo di un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi ai fini del monitoraggio, della prevenzione e della repressione degli episodi di avvelenamento;

o) individuazione di modalità per la produzione e per l'etichettatura di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile e agricolo, per i titolari di presidi medico-chirurgici e i produttori di prodotti fitosanitari;

p) tenuto conto della legge 189 del 2004 e degli articoli 544-*bis*, 544-*ter* e 674 del codice penale in caso di detenzione, fabbricazione, uso, getto o di somministrazione di esche o bocconi avvelenati, previsione dell'apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione del presente articolo;

q) individuazione dei criteri per la gestione del servizio di cattura e mantenimento dei cani e dei gatti che tengano conto della loro natura di esseri senzienti e dei livelli di tutela che i Comuni devono assicurare per l'identificazione dei cani non di proprietà rinvenuti sul proprio territorio e dei gatti liberi o di colonia felina;

r) individuazione di criteri per il trasporto di animali di affezione che evitino stress nel rispetto della legislazione vigente;

s) previsione per le strutture adibite al ricovero di cani e gatti di:

numero massimo di animali presenti pari a 200;

possesso di autorizzazione sanitaria e presenza di un medico veterinario in qualità di responsabile sanitario;

accesso alla struttura e presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla normativa regionale vigente;

apertura al pubblico e attività che favoriscano le adozioni;

procedure per la celere restituzione dell'animale ritrovato al proprietario;

t) esplicitazione di obblighi per i Comuni e Servizi veterinari pubblici in

materia di appalti, sterilizzazioni, controlli e benessere animale;

u) qualifica di allevatore di cani o gatti per chiunque faccia riprodurre o cede a titolo oneroso uno o più animali familiari ed è quindi imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

v) previsione del potere sostitutivo del Prefetto nei confronti dei Comuni inadempienti in materia di randagismo.

2. Ai fini del presente articolo e per le norme a tutela degli animali, i medici veterinari pubblici che svolgono attività di controllo nell'ambito della tutela del benessere animale e dei reati in danno agli animali rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Le Forze di Polizia accedono alle anagrafi pubbliche degli animali e ai sistemi di tracciabilità Traces e Sintesi nell'espletamento dei loro compiti di Polizia giudiziaria;

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. 02. Murer, Fossati, Fontanelli, Duranti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

ART. 14-bis.

(Disposizioni in materia di Anagrafe degli equidi).

1. Il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è abrogato.

2. Il Ministero della salute, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata del Ministero della salute di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative ai fini della cooperazione applicativa tra la banca dati di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e i sistemi informativi dell'Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi.

14. 03. Fossati, Murer, Fontanelli.

Commissione	Governo

* * *

ART. 15.

(Disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari).

⌈ *Sopprimerlo.*
* **15. 1.** Gigli.

Sopprimerlo.

* **15. 2.** Grillo, Mantero, Loreface, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole da: attuative fino a: inserimento con le seguenti: per l'attività.

15. 3. Gigli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le modalità attuative di cui al periodo precedente diventano operative dopo approvazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione responsabile della formazione dei medici in formazione specialistica interessati dall'accordo. L'attività prevista dagli accordi ha finalità esclusivamente di tipo didattico, non porta alla sostituzione di personale specialistico con personale in formazione e non può dar luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi.

15. 4. Gigli.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La rotazione del medico in formazione specialistica dell'interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa resta di esclusiva responsabilità del Consiglio dei docenti della Scuola di specializzazione.

15. 5. Gigli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sopprimere il comma 2.

15. 6. Monchiero.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 39-ter, comma 1, dopo le parole: e con il Ministro dell'Interno, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

15. 7. Murer, Fossati, Fontanelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le risorse destinate alle finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici sono incrementate di 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

15. 8. Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso, Di Vita.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

* * *

ART. 16.

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie).

Sopprimerlo.

* **16. 1.** Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Sopprimerlo.

* 16. 2. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

Sopprimerlo.

* 16. 3. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 1.

** 16. 4. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

Sopprimere il comma 1.

** 16. 5. Monchiero.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 102, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: eccettuato l'esercizio della farmacia;

Conseguentemente,

al medesimo capoverso,

medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: abilitati alla prescrizione di medicinali con le seguenti: cui sia consentito prescrivere prestazioni o medicinali sia su ricetta bianca e sia su ricetta a carico del Servizio Sanitario Nazionale e;

comma 2:

sostituire le parole: abilitati alla prescrizione di medicinali con le seguenti: cui sia consentito prescrivere prestazioni o medicinali sia su ricetta bianca e sia su ricetta a carico del Servizio Sanitario Nazionale e;

aggiungere, in fine, le parole: e l'ordine professionale di appartenenza ne dispone la radiazione dall'Albo;

al comma 2, capoverso comma 4, dopo le parole: dall'articolo 11 della presente legge, aggiungere le seguenti: in caso di assenza di soci,;

sopprimere il comma 3.

16. 6. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dal'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 102, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini del presente comma si applicano le limitazioni disciplinate dalle vigenti normative in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi tra le attività libero professionali e commerciali.

16. 7. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 102, comma 2, dopo le parole: con farmacisti aggiungere le seguenti: o con i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Conseguentemente sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4 è abrogato;
- b) al comma 9,

1) le parole: «qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «qualora si verifichino le situazioni di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 8».

2) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».

3. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1994, n. 298 è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

16. 50. Scopelliti, Garofalo.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 3.

16. 8. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).

1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica e delle altre professioni sanitarie.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

16. 02. Gigli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).

1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service

di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

* **16. 01.** Gigli.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).

1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

* **16. 03.** Rondini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).

1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di di-

spositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

* **16. 04.** Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche).

1. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1994, n. 298 è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

16. 05. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. I farmacisti, che hanno conseguito titoli accademici in ambito dietetico e nutrizionale, possono elaborare diete qualora abbiano finalità salutari e non terapeutiche, nonché curare l'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche.

16. 06. Fucci.

Commissione	Governo

* * *

ART. 17.

(Dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

Sopprimerlo.

17. 1. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in un unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute *con le seguenti:* in apposita sezione del ruolo della dirigenza previsto dall'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

terzo periodo, sopprimere le parole: e fermo restando quanto previsto dal comma 4;

sopprimere il quarto periodo;

al comma 2, sostituire le parole da: nei limiti delle dotazioni organiche fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: , previo parere delle commissioni parlamentari competenti, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati nella sezione del ruolo dirigenziale di cui al comma lei principi generali in materia di incarichi conferibili nonché i casi in cui i titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari siano equiparabili ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, anche in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

17. 2. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

Al comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente,

al comma 3, secondo periodo sostituire le parole da: Fermo restando fino a: ai sensi del comma 2, con le seguenti: Gli incarichi;

sopprimere i commi 4 e 5.

17. 3. Nesci, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Dall’Osso, Di Vita.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le procedure per il

conferimento degli incarichi di cui al periodo precedente, sono ispirate ai principi di massima trasparenza.

17. 4. Fossati, Murer, Fontanelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 17)

* * *

ART. 18.

(Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome).

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 18)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17EME006780